



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Riccardo Rosetti - presidente relatore,  
dott. Mario Montanaro - giudice,  
dott. Gianluca Gelso - giudice,

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa del fallimento di C.M.D. COMPAGNIA MEDITERRANEA  
DEMOLIZIONI S.R.L. a socio unico con sede in Via San Liborio  
s.n.c. - 00053 - Civitavecchia (C.F. e partita Iva  
06144301006);

nel procedimento n. 70/2021 r.g.pref. riunito a quello  
iscritto al n. 2/2021 conc. prevent.;

letto il ricorso presentato della Procura della Repubblica -  
sede, teso ad ottenere la dichiarazione di fallimento della  
predetta debitrice;

esaminata la documentazione ad esso allegata;

constatato che la debitrice è stata ritualmente convocata a  
norma dell'art. 15, comma 3, l.f., dinanzi al giudice  
relatore e che si è costituita formulando proposta di  
concordato con continuità aziendale ai sensi degli artt. 161  
e 186-bis l.f.;

considerato che è stato aperto il sub-procedimento per  
concordato preventivo n. 2/2021;

considerato che con decreto in data odierna il Collegio  
fallimentare del Tribunale di Civitavecchia, dopo aver  
convocato il proponente ai sensi dell'art. 162, comma 2,



l.f., ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato e ha chiuso il sub-procedimento;

ritenuto che nella fattispecie risulti dimostrata e indiscutibile la qualità di imprenditore commerciale della predetta debitrice, avendo l'attività esercitata dall'impresa ad oggetto *"raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali"*;

considerato che risultano integrati i presupposti dimensionali per la declaratoria di fallimento di cui all'art. 1 della l.f., peraltro nemmeno contestati dal debitore;

rilevato che dall'istruttoria prefallimentare e dalle scritture contabili emerge una condizione di palese insolvenza della società e, in particolare, dalla situazione allegata dalla stessa società alla proposta di concordato emerge un patrimonio netto pari a - 3.027.657,00 euro negativi, debiti verso banche pari a circa 2.000.000,00 di euro, debiti verso le agenzie fiscali pari ad almeno 2.600.000,00 euro, debiti superiori ad euro 640.000,00 nei confronti del Mediocredito centrale s.p.a.;

considerato che la società proponente non è in grado di far fronte ai pagamenti, non è più in grado di accedere al credito bancario e non genera flussi di cassa idonei a garantire nemmeno l'ordinaria operatività;

considerato che sussistono elementi indiziari gravi precisi e concordanti in ordine alla esistenza dell'insolvenza in capo al debitore;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a euro trentamila;

**P. Q. M.**

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 15 e 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,



**DICHIARA**

il fallimento di C.M.D. COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI S.R.L.  
a socio unico con sede in Via San Liborio s.n.c. - 00053 -  
Civitavecchia (C.F. e partita Iva 06144301006);

**NOMINA**

giudice delegato per la procedura il dott. Riccardo Rosetti;

**NOMINA**

curatore l'Avv. Alessandra Nicolini con studio in Roma, Via  
Fulcieri Paulucci Dè Calboli n. 60;

**ORDINA**

alla fallita di depositare i bilanci e le scritture contabili  
e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella  
cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;

**ORDINA**

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi  
dell'art. 87 l. fall., all'individuazione dei beni esistenti  
nei locali di pertinenza della fallita (sede principale,  
eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque  
titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione  
di sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la  
rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto  
della natura e dello stato dei beni (in tal caso dovrà  
procedersi a norma degli artt. 752 ss. c.p.c. e 84 l. fall.  
ed il curatore è autorizzato fin d'ora a richiedere l'ausilio  
della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è  
possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art.  
758 c.p.c.); nell'immediato, il curatore procederà comunque,  
con la massima urgenza ed utilizzando gli strumenti più  
opportuni, con particolare riguardo alla rappresentazione  
fotografica e alla ripresa audiovisiva, ad una prima  
ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed  
evitarne l'occultamento o dispersione depositando in  
cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non  
oltre dieci giorni successivi a quello in cui avrà  
provveduto;

**AUTORIZZA**



a norma dell'art. 155 sexies c.p.c., il curatore ad ottenere dai gestori delle banche dati tenute da pubbliche amministrazioni (quali le banche dati catastale ed ipotecaria, l'anagrafe tributaria - compreso l'archivio dei rapporti finanziari -, il pubblico registro automobilistico e le banche dati degli enti previdenziali) le informazioni necessarie alla ricostruzione dell'attivo e del passivo della società fallita e dei soci illimitatamente responsabili (il curatore nel programma di liquidazione indicherà le banche dati interrogate e le relative risultanze);

**STABILISCE**

il giorno 7.7.2022 ore 11.00 l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di verifica, per la presentazione delle domande di insinuazione (e dei relativi documenti) mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

**AVVISA**

i creditori e i terzi che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi tali comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

**SEGNALA**

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla nomina deve comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;



**MANDA**

alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 l.  
fall.

Così deciso in Civitavecchia il 23.3.2022

Il Presidente estensore  
Riccardo Rosetti

